U.C.A.I.
Unione Cattolica Artisti Italiani
Sezione di Napoli

*REGOLAMENTO**
(il regolamento ha valore di statuto per la sezione)*

(approvazione Arcivescovile del 9 dicembre 2015)

Articolo 1
Si costituisce il 16 ottobre 2015 la sede **UCAI di Napoli**, sezione dell'***Unione Artisti Cattolici Italiani***.

Articolo 2
L'***UCAI*** è un'associazione privata di artisti e simpatizzanti che operano nel campo delle diverse manifestazioni artistiche, ispirandosi ai valori del Cristianesimo.

Articolo 3
La sezione UCAI di Napoli non ha scopo di lucro. Essa intende:
- favorire l'elevazione culturale, spirituale e morale degli artisti nel campo delle arti;
- contribuire alla realizzazione dei valori dell'arte secondo l'ispirazione cristiana, collaborando con la chiesa locale;
- valorizzare nella vita sociale l'arte e gli artisti;
- incoraggiare e promuovere iniziative nel campo dell'arte in genere e in quella liturgica in specie;
- curare i rapporti con quanti, nel mondo delle arti, pur movendo da differenti posizioni culturali e religiose, perseguono la promozione della persona umana.

A tal fine la sezione UCAI di Napoli promuove manifestazioni artistiche e culturali, divulga la conoscenza e promuove la tutela del patrimonio artistico anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale

Articolo 4
L'adesione all' **UCAI** impegna all'accettazione dei suoi principi e finalità, a partecipare alla sua vita sociale, a contribuire nel modo proprio di ciascuno all'elaborazione, promozione e sostegno delle iniziative della sezione

Articolo 5
All'Associazione possono aderire con gli artisti coloro che sono partecipi del loro ambiente culturale, spirituale e sociale e che intendano collaborare con la vita dell'Associazione.
Per diventare associato occorre presentare apposita domanda sottoscritta da almeno due associati garanti. L'accettazione è demandata al Consiglio Direttivo.

SOCI

Articolo 6
Il socio che intende aderire all' UCAI deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con la firma di due soci regolarmente iscritti alla sezione. Entro trenta giorni il Consiglio Direttivo comunica l'accettazione della domanda.

Articolo 7
Gli associati si classificano nelle seguenti categorie:
- Associati ordinari:
sono gli artisti e le persone sensibili all'ambiente culturale e spirituale dell'Associazione, in regola con il versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio direttivo;
- Associati sostenitori:
sono le persone fisiche o giuridiche che versano una quota almeno due volte superiore a quella fissata dal Consiglio Direttivo

- Associati onorari:
sono le persone alle quali il Consiglio Direttivo intende riconoscere tale qualifica per l'interesse ed il sostegno alla vita, alle attività e allo sviluppo dell'Associazione.
I soci *effettivi* hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono essere designati per l'assunzione delle diverse cariche sociali.
I soci *sostenitori* ed *onorari* possono partecipare alle assemblee generali, senza diritto di voto o di assumere cariche sociali.

Articolo 8
Gli associati sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
- al pagamento della tessera sociale nella quota stabilita dal Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo dell'anno di ogni anno;

Articolo 9
I Soci effettivi, sostenitori e onorari devono mantenere una condotta corretta nei confronti degli associati e nei riguardi dell' Unione . Qualora si verificassero comportamenti non conformi a criteri di correttezza e moralità il Consiglio direttivo, sentite le parti in causa, a suo insindacabile giudizio potrà deferire i soci inosservanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Articolo 10
La qualifica di socio della sezione **UCAI Napoli** si perde:
a) per dimissioni
b) per decadenza
c) per allontanamento

Le ***dimissioni*** devono essere presentate per iscritto alla propria sezione.
Le ***decadenza*** è deliberata dal Consiglio direttivo per morosità dopo ripetuto sollecito scritto di regolarizzazione
L'***allontanamento*** è deliberato dal Consiglio Direttivo, dopo aver richiesto parere al Collegio dei Probiviri di sezione, per comportamento manifestamente incompatibile con le finalità dell'Unione: contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri .

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11
Gli organi dell'associazione sono:
- L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- I REVISORI DEI CONTI
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le eventuali spese sostenute a fronte dei corrispondenti giustificativi di spesa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12
L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto almeno otto giorni prima, a mezzo semplice lettera e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei soci effettivi in regola col pagamento della quota sociale; è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero.
L'Assemblea, validamente costituita, delibera a maggioranza dei presenti.
La vita associativa decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee gli associati in regola con il versamento della quota associativa
Ogni Socio può ricevere non più di due deleghe .

Articolo 13
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 marzo. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni;
- elegge il Collegio dei Probiviri;
- elegge i due Revisori dei Conti;
- approva il rendiconto finanziario annuale ed il budget preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera su eventuali modifiche allo Statuto.

Articolo 14
In prima convocazione l'Assemblea Generale degli Associati è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Per deliberare sulle modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza di tre quinti dei presenti e comunque superiore al 50 percento dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15
Il Consiglio direttivo, nominato dall' Assemblea dei soci, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 16
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.

Articolo 17
Il Consiglio direttivo
- elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri: il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere;
- nomina il Segretario;
- sovrintende alla corretta applicazione delle norme statutarie e direttive dell'Assemblea nonché del presente Regolamento;
- definisce l'importo della quota associativa annuale;
- ammette, sospende ed espelle gli Associati.
- predispone il conto consuntivo e preventivo della sezione;
- programma le attività sociali e culturali della sezione.

Articolo 18
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed urgente, con convocazione a cura del segretario da effettuarsi in via ordinaria per e-mail o fax o a mezzo posta con preavviso di otto giorni. In caso di urgenza anche tramite telefono.
La convocazione del Consiglio direttivo può essere effettuata anche su richiesta scritta di tre consiglieri.
Qualora si rendesse necessario aggiornare la seduta del Consiglio direttivo per successive convocazioni, l'invito ai soci membri presenti è fatto verbalmente dal Segretario, comunicando ad essi l'ordine del giorno, ferma restando la prassi usuale di convocazione per i consiglieri assenti.

Articolo 19
Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti in quanto assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, con i primi candidati risultati non eletti secondo l'ordine di preferenze avute da ciascuno. In caso di impossibilità di tale sostituzione, il Consiglio direttivo provvede, a suo insindacabile giudizio, alla cooptazione di nuovi consiglieri scegliendoli tra i Soci.

Articolo 20
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su specifico verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.

Articolo 21
Qualora, per qualsiasi causa, il numero dei componenti il Consiglio direttivo si riducesse a meno della metà o comunque in caso di perdurante inattività del Consiglio stesso, il Presidente dovrà convocare l' Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Articolo 22
Il Presidente (in caso di assenza o impedimento il vice Presidente) rappresenta legalmente l'Associazione; vigila sull'esatta osservanza delle norme che la regolano da parte del Consiglio direttivo e dei Soci; provvede in autonomia alla amministrazione e gestione della sezione, salvo ratifica delle spese e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo .
Il Presidente tiene i rapporti con la Presidenza nazionale dell'Unione e partecipa in presenza o per delega alle riunioni da essa promosse.
Ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha firma libera sui conti correnti bancari e postali.
In caso di assenza sia del Presidente sia del vice Presidente il Consiglio direttivo può nominare un suo membro con poteri di firma limitati ad atti di ordinaria amministrazione.

TESORIERE

Articolo 23
Il tesoriere tiene l'amministrazione patrimoniale e contabile dell'Associazione, presenta al Consiglio direttivo la situazione finanziaria, provvede annualmente alla compilazione del consuntivo e del preventivo e ne trasmette copia alla Presidenza nazionale. Provvede inoltre alla gestione degli adempimenti fiscali secondo le leggi vigenti. Il Tesoriere ha firma libera sui conti correnti bancari e postali.
I soci a cui il Consiglio di sezione affida il compito di organizzare e condurre un'iniziativa devono concordare preventivamente con il tesoriere gli adempimenti associativi e fiscali relativi alle attività di cui sono responsabili.
Le pratiche di rilevanza contabile espletate o seguite da singoli soci responsabili delle attività, devono essere consegnate in originale al Tesoriere.

SEGRETARIO

Articolo 24
Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e della Assemblea dei Soci, provvede alla comunicazione per iscritto ai soci della data di convocazione dell'Assemblea, indicando il luogo, il giorno e gli argomenti da trattare; cura le relazioni tra i vari gruppi. Si accerta che i verbali del Consiglio vengano approvati all'inizio della seduta successiva.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 25
E' costituito dal Presidente del Collegio e da due soci Ucai.
Esamina i ricorsi presentati dai soci dell'Unione avverso i comportamenti previsti dalle norme contemplate dallo Statuto e dal Regolamento Ucai.

REVISORE DEI CONTI

Articolo 26

Contemporaneamente alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci nomina anche un Revisore dei conti a cui compete il controllo sull'osservanza della legittimità della gestione economica e finanziaria della sezione UCAI; esamina i conti preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio e riferisce all'Assemblea. Deve essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio; dura in carica tre anni, decade alla scadenza del Consiglio di sezione ed è rieleggibile.

CONSULENTE ECCLESIASTICO

Articolo27

Il Consiglio direttivo e la Presidenza della sezione sono assistiti dal Consulente Ecclesiastico della sezione, nominato dall'Arcivescovo di Napoli.

Esso partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e alle Commissioni di lavoro.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 28

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

SCIOGLIMENTO

Articolo 29

Lo scioglimento della sezione **UCAI di Napoli** è consentito su richiesta di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Può altresì essere disposto dal Consiglio Nazionale dell'UCAI con adeguata motivazione .

I beni patrimoniali che residuano dovranno essere conferiti all' UCAI nazionale o ad Enti o Istituzioni senza fine di lucro da essa indicati ,salvo diversa disposizione di legge.

PATRIMONIO

Articolo 30

Il patrimonio della sezione è costituito da: i beni inventariati, i contributi volontari, le liberalità, i lasciti e gli apporti degli associati: mezzi sufficienti per il conseguimento dei fini statutari che assicurano la permanenza in vita dell'associazione.

La sezione **UCAI di Napoli** provvede alla propria gestione di esercizio con:

- le quote dei soci effettivi
- i contributi e le oblazioni di enti e privati
- le eventuali altre entrate non destinate all'incremento del patrimonio
- i realizzi , in via straordinaria, di patrimonio a copertura delle eventuali perdite di esercizio

Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 31

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte di S.E. il Cardinale Arcivescovo di Napoli.

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto sono richiamate le norme vigenti in materia di associazioni private riconosciute.